



Modifiche alla legge 24 maggio 1995 n.72

## REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PETIZIONE POPOLARE MEDIANTE ISTANZA D'ARENGO

### Art.1

Il diritto di petizione popolare può essere esercitato attraverso la presentazione di Istanza d'Arengo.

Le Istanze d'Arengo devono vertere su questioni di interesse pubblico e possono essere presentate alla Reggenza da cittadini sammarinesi o residenti in Repubblica da oltre 10 anni, purché maggiorenni, a mezzogiorno della prima domenica successiva all'investitura, nella sala del Consiglio Grande e Generale, secondo quanto previsto dalle norme statutarie.

L'Istanza d'Arengo dovrà indicare con precisione la richiesta o l'intervento su cui il Consiglio Grande e Generale è tenuto ad esprimersi. In mancanza di tale precisa indicazione l'Istanza non potrà essere sottoposta all'attenzione del Consiglio.

### Art.2

Compete alla Reggenza, sentito l'Ufficio di Segreteria del Consiglio Grande e Generale, entro il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni semestre, pronunciarsi sulla conformità delle Istanze d'Arengo presentate, in particolare per quanto attiene al presupposto dell'interesse pubblico.

Nel caso in cui la Reggenza dichiari la non conformità alla legge dell'Istanza d'Arengo, essa non dovrà essere sottoposta all'esame del Consiglio Grande e Generale.

Del provvedimento adottato deve essere data comunicazione ai presentatori entro i quindici giorni successivi e al Consiglio Grande e Generale nella prima seduta utile, evidenziando i motivi che hanno portato alla dichiarazione di non conformità.



### **Art.3**

Le richieste contenute nelle Istanze d'Arengo devono essere formulate con chiarezza e sottoscritte dai proponenti in maniera leggibile, con accanto l'indicazione delle generalità anagrafiche, del relativo domicilio e del codice ISS.

### **Art.4**

Il Consiglio Grande e Generale è tenuto a discutere le Istanze d'Arengo nel semestre del mandato reggenziale in cui sono presentate, ai sensi dell'articolo 33 della Legge 11 marzo 1981 n.21.

Sulle questioni sollevate dalle Istanze d'Arengo viene presentato al Consiglio Grande e Generale un apposito riferimento da parte delle Segreterie di Stato interessate, per quanto di competenza.

Tale riferimento deve essere corredato dal parere consultivo della Giunta di Castello, qualora la questione sia di interesse generale del Castello, ai sensi dell'articolo 23 comma 5 lettera c) della Legge 27 settembre 2013 n.127.

Nel caso di interventi comportanti spesa, il riferimento deve contenere anche l'indicazione precisa della sua copertura finanziaria così come prevede la Legge "Disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato" 9 novembre 1979 n.70.

E' diritto del primo firmatario presenziare nell'aula del Consiglio Grande e Generale durante la discussione e votazione dell'Istanza della quale è firmatario, con diritto ad intervenire precedentemente al riferimento di cui al secondo comma e al termine del dibattito precedentemente alla votazione, nonché rispondere a specifici quesiti formulati dai membri del Consiglio Grande e Generale.

### **Art.5**

Al termine del dibattito il Consiglio Grande e Generale si esprime, tramite votazione palese, sull'accoglimento delle richieste contenute nelle Istanze d'Arengo, ai sensi degli articoli 20 e 37 della Legge 11 marzo 1981 n.21.



Tale decisione forma oggetto di apposita delibera che dovrà precisare l'organismo, gli organismi, i singoli dirigenti del settore Pubblico Allargato, i singoli consiglieri o i singoli Segretari di Stato ai quali è rimessa la responsabilità dei provvedimenti da adottare.

Qualora l'Istanza venga approvata, dovrà essere posto in essere, da parte dei soggetti di cui al comma precedente, l'esatto e puntuale dettato della richiesta di cui all'art.1, comma 2.

#### **Art.6**

Entro il termine di quindici giorni dalla votazione, l'Ufficio Segreteria Istituzionale invia ai presentatori dell'Istanza d'Arengo la delibera consiliare, con il risultato della votazione, che viene esposta su apposito modulo "ad valvas Palatii".

Copia dello stesso modulo viene altresì trasmessa ai Gruppi Consiliari, alle Giunte di Castello e ai membri del Congresso di Stato.

#### **Art.7**

L'approvazione di un'Istanza d'Arengo comporta, per il Congresso di Stato o per gli organismi di cui al precedente art.5 comma 2, l'impegno ad operare in modo corrispondente, al fine di realizzare la volontà espressa al riguardo dal Consiglio Grande e Generale.

Il Consiglio Grande e Generale, su proposta del Congresso di Stato, eventualmente formulata dopo l'approvazione dell'Istanza medesima, dovrà pronunciarsi in maniera esplicita e vincolante sul termine temporale entro il quale l'Istanza d'Arengo dovrà essere attuata. La votazione avviene per maggioranza semplice.

Il termine di cui al comma precedente vincola il responsabile o i responsabili di cui al precedente art.5 comma 2, ad adempiere di conseguenza. Per le Istanze che richiedano la predisposizione di progetti di legge, tale vincolo si intende rispettato qualora venga depositato entro il termine indicato il progetto di legge stesso.

#### **Art.8**



Nel caso in cui un'Istanza d'Arengo venga respinta dal Consiglio Grande e Generale non potrà essere proposta analoga Istanza se non dopo che siano trascorsi tre semestri reggenziali sempre che nel frattempo non vi sia il rinnovo del Consiglio Grande e Generale.

#### **Art. 9**

Al fine di rendere i cittadini consapevoli dei termini di cui all'art.7, comma 2, verrà individuata un'apposita sezione del sito web del Consiglio Grande e Generale dedicata alle Istanze d'Arengo approvate.

Qualora il termine di cui sopra non venga rispettato, il Congresso di Stato o gli organismi di cui al precedente art.5 comma 2 sono tenuti ad indicarne esplicitamente i motivi, per iscritto, sia sulla piattaforma web di cui al comma precedente sia al primo firmatario dell'Istanza d'Arengo.

Al termine di ogni semestre reggenziale, i Capitani Reggenti uscenti comunicheranno pubblicamente, e sulla piattaforma web di cui al comma 1 precedente, l'elenco delle Istanze d'Arengo approvate nel proprio semestre ed il relativo termine di attuazione.

#### **Art.10**

Nei mesi di Marzo e Settembre, in giornate da indicare tempo per tempo, si terrà una riunione del Consiglio Grande e Generale dedicata alla discussione delle Istanze d'Arengo per le quali, nei precedenti 6 mesi, sia scaduto il termine di cui all'art.7, comma 2, senza che sia intervenuto un provvedimento di attuazione dell'Istanza medesima.

A tale seduta parteciperanno, per ogni Istanza d'Arengo, i primi firmatari e i responsabili di cui all'art.5, comma 2, nonché i membri del Consiglio Grande e Generale. La seduta è valida qualunque sia il numero dei consiglieri presenti.

#### **Art.11**

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.